

circolare  
**5 NOVEMBRE 2015**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 5 novembre 2015

## Oggetto

### Cumulabilità del congedo parentale ad ore con altri riposi o permessi

Con il messaggio n. 6704 del 3 novembre 2015 l'Inps, facendo seguito a quanto già precisato con propria Circolare n. 152/2015, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

Alla luce di quanto sopra, l'Inps precisa che il genitore che si astiene dal lavoro per congedo parentale a ore ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 non può usufruire nella medesima giornata

- del congedo parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.);
- dei riposi per allattamento – anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.).

Altresì, il congedo parentale fruito in modalità oraria non è cumulabile con i riposi giornalieri previsti per i figli disabili gravi, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.).

Secondo l'Istituto, risultano invece compatibili con il congedo parentale fruito in modalità oraria, i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio:

- i permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari – anche se minori (art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.104);
- i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, legge 5 febbraio 1992, n.104).

Da ultimo, l'Istituto precisa che la contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere criteri di cumulabilità differenti rispetto a quanto disposto dall'art. 32, comma 1 ter, T.U., e dettagliate con il messaggio in commento.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

**Daniela Ghislandi**  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

